

Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)

Art. 1 Finalità

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al fondo

Art. 3 Spese ammissibili

Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 5 Modalità e limiti di assegnazione del fondo

Art. 6 Concessione ed erogazione

Art. 7 Restituzione

Art. 8 Disposizione transitoria

Art. 9 Entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) definisce i criteri per l'accesso degli enti locali al Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione (di seguito "Fondo"), le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione delle stesse.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al fondo

1. Possono accedere al Fondo i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere parte in contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione;
 - b) non poter finanziare le spese legali derivanti dalle controversie di cui alla lettera a) con le normali risorse di bilancio, in quanto le notevoli incertezze di previsione hanno impedito corrette previsioni contabili;
 - c) aver stanziato accantonamenti nell'apposito Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il cui ammontare, alla data di presentazione della domanda, non è sufficiente a sostenere gli oneri derivanti dai contenziosi di cui alla lettera a).

art. 3 spese ammissibili

1. Sono ammissibili quali spese legali, i diritti e gli onorari dei difensori, le spese di giustizia e gli oneri derivanti da contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, non ancora erogati al momento di presentazione della domanda.

art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per accedere al Fondo di cui all'articolo 1 è presentata tramite PEC dal rappresentante legale dell'ente locale alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) una relazione comprovante che i contenziosi sono caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, in particolare per esiti differenti nei diversi gradi di giudizio;
 - b) una dichiarazione attestante l'importo complessivo delle spese legali dovute per i contenziosi di cui alla lettera a);
 - c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché l'ammontare delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, alla data di presentazione della domanda;
 - d) una dichiarazione di accettazione della restituzione delle risorse con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

art. 5 modalità e limiti di assegnazione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario secondo l'ordine cronologico delle domande inviate tramite PEC alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. Si applica l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile, in misura pari alla differenza tra l'ammontare della spesa dichiarato dall'ente locale e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 267/2000 al momento della presentazione della domanda e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro, elevato a 200.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti.

art. 6 concessione ed erogazione

1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

art. 7 restituzione

1. I beneficiari restituiscono le risorse ricevute in rate costanti annue, nell'arco temporale di quattro anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, a valere sui fondi di parte corrente di competenza della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
2. E' fatta salva la possibilità per l'ente locale di restituire in qualsiasi momento l'intero ammontare residuo dell'assegnazione ricevuta.

art. 8 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2018.
2. Sono in ogni caso fatte salve le domande pervenute dalla data di entrata in vigore della legge regionale 45/2017 ed entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali domande sono integrate, ove necessario, secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE